

del cessato Consiglio Superiore di Statistica, come profondamente mutato ne appare l'assetto e la collocazione istituzionale e organizzativa.

Intanto è da osservare che, contrariamente a quanto accadeva per il Consiglio Superiore di Statistica, la Commissione di Garanzia non riveste la natura giuridica di "organo" dell'Istat, essendo la stessa inserita nell'apparato organizzativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 12, comma 1 d. leg.vo n. 322/89), che, attraverso il Segretariato Generale è tenuta ad assicurarne lo svolgimento delle funzioni di segreteria, avvalendosi, a tal fine, anche degli esperti esterni previsti dall'art. 31 della legge del 23 agosto 1988, n. 400.

Tale essendo l'assetto organizzativo della Commissione, risulta alquanto singolare l'accollo, disposto dal comma 9 dello stesso art. 12 del d. leg.vo 322/89, al bilancio dell'Istat dei compensi previsti per i membri della Commissione stessa, così come per gli altri organi dell'Istituto, dal successivo art. 20.

Si riportano di seguito i compensi in questione, come disposti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 maggio 1992:

- Presidente della Commissione	L. 80.000.000	annue
- Componenti... ⁽²⁾	L. 60.000.000	annue

² Nominati per la prima volta con decreto del Presidente della Repubblica in data 29/11/90, i 9 membri della Commissione di garanzia durano in carica sei anni e non possono essere confermati (art. 12, com.5 d.leg.vo n. 322/89).

Quanto alle attribuzioni, oltre a una generale funzione di vigilanza sull'intero Sistema Statistico Nazionale, la Commissione svolge una specifica funzione di garanzia in ordine: a) all'imparzialità e completezza dell'informazione statistica, nonchè all'osservanza delle norme poste a tutela della riservatezza dei dati statistici; b) alla qualità delle metodologie statistiche e delle tecniche informatiche impiegate nella raccolta, conservazione e diffusione dei dati; c) alla conformità delle rilevazioni alle direttive degli organismi internazionali e comunitari.

Tra le specifiche attribuzioni della Commissione di Garanzia, va altresì ricordato il potere-dovere di esprimere il proprio parere su uno degli atti più qualificanti della riforma, il Programma Statistico Nazionale, previsto dall'art. 13 del decreto 322, di durata triennale, nel quale sono stabilite le rilevazioni statistiche di interesse pubblico affidate al Sistema Statistico Nazionale e i relativi obiettivi.

Il programma statistico, predisposto dall'Istat, dopo essere stato sottoposto al parere della Commissione di Garanzia, è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.

3 - Il Sistema Statistico Nazionale.

Il Sistema Statistico Nazionale affonda le sue radici nell'art.

24 della legge 23 agosto 1988, n. 400 - recante, come si è già detto, norme sull'attività di Governo e sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri - che ha disposto il conferimento al Governo della delega ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge medesima, norme aventi valore di legge ordinaria per la riforma degli enti e degli organismi pubblici di informazione statistica in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) che sia attuato il sistematico collegamento e l'interconnessione di tutte le fonti pubbliche preposte alla raccolta e alla elaborazione dei dati statistici a livello centrale e locale;
- b) che sia istituito un ufficio di statistica presso ogni amministrazione centrale dello Stato, incluse le aziende autonome e che gli uffici così istituiti siano posti alle dipendenze funzionali dell'Istat;
- c) che siano attribuiti all'Istat i compiti di indirizzo e coordinamento;
- d) che sia garantito il principio dell'imparzialità e della completezza nella raccolta, nella elaborazione e nella diffusione dei dati;
- e) che sia garantito l'accesso diretto da parte del Parlamento, delle Regioni, di Enti pubblici, di organi dello Stato, di persone giuridiche, di associazioni e singoli cittadini ai dati elaborati, con i limiti espressamente previsti dalla legge e nel rispetto dei diritti fondamentali della persona;
- f) che sia informato annualmente il Parlamento sull'attività dell'Istat, sulla raccolta, trattamento e diffusione dei dati statistici da parte della pubblica amministrazione;
- g) che sia garantita l'autonomia dell'Istat in materia di strutture, di organizzazione e di risorse finanziarie.

In attuazione della suddetta delega è stato emanato il ripetuto decreto leg.vo 6 settembre 1989, n. 322 che mentre ha ridisegnato l'intero Sistema Statistico Nazionale, denominato ora unitariamente SISTAN, ha nel contempo riformato profondamente l'ordinamento dell'Istat, collocandolo al centro del nuovo sistema quale organo, al tempo stesso, propulsivo e di controllo, con la principale funzione di certificare la qualità dell'informazione statistica offerta dal sistema e di garantire un sistema unitario nei confronti dei possibili utenti, attraverso l'uso di metodologie scientificamente esatte, o quanto meno controllate in via sperimentale, coordinate ed armonizzate con le metodologie usate sul piano internazionale, e comunitario in particolare.

A seguito dell'approvazione della nuova normativa, si può ben dire che "l'informazione statistica ufficiale è fornita al Paese e agli organismi internazionali attraverso il SISTAN", che è tenuto ad assicurare pertanto, l'ufficialità e la validazione dei dati con un approccio unitario e coordinato al processo di informazione statistica, tale da garantire l'attendibilità dei dati in base alla loro obiettività, correttezza, completezza, tempestività e confrontabilità nel tempo e nello spazio.

Si vedrà in prosieguo quanto si sia dimostrato, in fatto, difficile e aleatorio il conseguimento dei suddetti obiettivi; per ora basterà osservare che, almeno sul piano dei principi, il nuovo sistema si giustificava alla luce dei notevoli inconvenienti presenti nel previgente ordinamento dell'informazione statistica nazionale, che possono sinteticamente così riassumersi:

- esistenza presso una miriade di amministrazioni pubbliche di una massa di informazioni di carattere amministrativo e/o gestionale non sempre, o male, utilizzata a fini statistici;
- esistenza presso le suddette amministrazioni di molteplici

impianti e sistemi informativi autonomi, sganciati dall'Istituto Centrale (come allora si denominava) di Statistica, con conseguenze disgregatrici del quadro informativo complessivo del Paese;

- carenza generalizzata di cultura statistica, che svuotava di fatto la funzione statistica della sua essenziale caratteristica di fungere da supporto indispensabile per le decisioni delle istituzioni e delle imprese;
- mancanza di un efficiente coordinamento della domanda statistica da parte della Pubblica Amministrazione.

Una prima risposta ai delineati inconvenienti e alle esigenze ad esse sottese è stata data, sul piano organizzativo, dal legislatore delegato che ha provveduto:

a) da un lato, a riformare l'Istat secondo linee organizzative innovative che saranno successivamente esposte, ponendolo al centro del sistema con funzioni di coordinamento, indirizzo e controllo;

b) dall'altro, a istituire - almeno nel disegno riformatore, che ha in pratica registrato notevoli difficoltà di attuazione - una rete di coordinamento fra tutti gli uffici statistici delle amministrazioni pubbliche, sia centrali che periferiche, col determinante apporto di alcuni grandi Enti pubblici, da tempo produttori di statistiche, coordinati appunto dall'Istat, alle cui dipendenze "funzionali" sono posti i vari uffici statistici delle varie amministrazioni pubbliche, svincolati dai rispettivi ordinamenti gerarchici e dotati - almeno sul piano della previsione normativa - di un notevole grado di indipendenza, finalizzata a garantire obiettività e neutralità nella raccolta e nell'utilizzazione delle informazioni statistiche.

Come si è avuto occasione di notare, il processo riformatore ha incontrato notevoli difficoltà attuative in relazione, da un lato, alla talora scarsa sensibilità per il problema dimostrato

da numerose amministrazioni pubbliche, sia centrali che periferiche, che hanno ritardato in grado considerevole l'istituzione del proprio ufficio di statistica; dall'altro, alla esigua disponibilità di fondi, che ha, di fatto, posto gli uffici statistici di alcune amministrazioni nella pratica impossibilità di funzionare, pur essendo stati nominalmente istituiti; dall'altro ancora, infine, alla pressoché generalizzata assenza di una formazione statistica negli addetti al settore, cui non ha potuto che in minima parte far fronte lo stesso Istat, che a mente dell'art. 15 comma 1, lett. d) e i), del citato decreto leg.vo n. 322/1989, può svolgere (tra l'altro) compiti di assistenza tecnica in favore degli enti ed uffici facenti parte del Sistema Statistico Nazionale, nonché attività di formazione e di qualificazione professionale per gli addetti alla funzione statistica, dipendenti dagli altri enti del SISTAN.

Riguardo alle richiamate difficoltà, e con particolare riferimento a quelle di ordine economico-finanziario, che hanno finora notevolmente condizionato una soddisfacente attuazione del SISTAN, occorre notare che si è rilevata eccessivamente ottimistica, se non errata, la previsione contenuta nella norma di chiusura (art.26) del decreto istitutivo del SISTAN medesimo, secondo il quale la riforma dell'ordinamento statistico, non comportando le nuove disposizioni oneri a carico del bilancio dello Stato, si sarebbe dovuta attuare a costo zero: con l'ovvia conseguenza che o gli oneri preventivamente determinati dalla riforma dovevano far carico agli enti ed organismi pubblici destinati a confluire nel sistema statistico nazionale ovvero che il decreto delegato era - ed è - da considerarsi privo di copertura finanziaria.

Al fine di dare un sia pur sommario quadro dello stato di

attuazione del SISTAN a distanza di circa sei anni dal decreto istitutivo, si riportano talune considerazioni formulate nel parere reso dalla Commissione per la Garanzia dell'Informazione Statistica sullo schema di Programma Statistico Nazionale 1996/98.

In tale parere, trasmesso all'Istat in data 11 ottobre 1995, pur esprimendosi una valutazione complessivamente positiva sul programma in questione, viene, tra l'altro, sottolineato "ancora una volta": a) che l'insufficiente stato di attuazione del SISTAN non consente la formulazione e la realizzazione di un completo ed efficace Programma Statistico Nazionale; b) che, nonostante gli sforzi positivi dell'Istat per un adeguato coinvolgimento nell'attività statistica degli altri Enti del SISTAN, permangono "la mancata partecipazione all'attività del SISTAN da parte di alcune amministrazioni centrali e carenze nell'adesione di numerose regioni, province, unità sanitarie e comuni", nonché pesanti limiti alle iniziative da parte di uffici statistici dell'amministrazione centrale ed ancor più dell'amministrazione periferica, dovuti alla collocazione di detti uffici in posizione subalterna, a scarsità di risorse umane, materiali e finanziarie ad essi destinate, quando esistenti, alla labilità di strutture talora emarginate in seno alla stessa amministrazione di appartenenza nello svolgimento di lavori di natura statistica; c) che, in ordine alla effettiva realizzazione del SISTAN, "appaiono indispensabili interventi normativi e misure amministrative per il riconoscimento di una effettiva autonomia agli uffici di statistica del SISTAN, una più efficace definizione del rapporto fra i responsabili degli uffici di statistica e l'Istat, dei modi di inquadramento degli operatori statistici nelle qualifiche delle amministrazioni pubbliche, delle attività di formazione e in genere degli sviluppi di tutte le iniziative in materia statistica".

Al riguardo, la Commissione preannuncia il proposito di presentare un'apposita proposta in tal senso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Accanto alle difficoltà sopra enunciate, altre se ne profilano in relazione alle modificazioni normative intervenute successivamente all'emanazione del d.leg.vo n. 322/89 implicante modifiche all'assetto organizzativo di talune amministrazioni ed enti facenti parte del SISTAN.

Converrà farne un breve cenno, in relazione anche alle preoccupazioni più volte espresse in seno al Comitato di indirizzo e coordinamento circa le possibili ripercussioni negative sull'attuazione della riforma. Al proposito è da ricordare che, in base all'art. 2 del d.leg.vo n. 322/89, fanno parte del Sistema Statistico Nazionale, oltre all'Istat, gli uffici di statistica centrali e periferici delle amministrazioni dello Stato e delle amministrazioni ed aziende autonome, gli uffici delle regioni e delle province autonome, gli uffici di statistica delle province, dei comuni, singoli o associati, e delle unità sanitarie locali, gli uffici di statistica delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, "gli uffici di statistica, comunque denominati, di amministrazioni ed enti pubblici, individuati ai sensi dell'art. 4", dello stesso decreto, nonché "gli altri enti ed organismi pubblici di informazione statistica individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri".

Vi sono dunque uffici statistici di appartenenza, per così dire, necessaria ed automatica al SISTAN ed altri la cui natura pubblica appare condizione necessaria ma non sufficiente ai fini di detta appartenenza, essendone l'individuazione rimessa alla discrezionalità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In quest'ultima categoria, è rilevabile una sostanziale differenza tra gli enti ed organismi pubblici individuati direttamente con decreto del Presidente del Consiglio, - per i quali l'atto di individuazione produce effetti immediati, nel senso che s'intendono

inseriti nel sistema sin dall'individuazione, con il conseguente obbligo di darsi un determinato assetto organizzativo per ciò che riguarda l'istituzione dell'ufficio di statistica e di esercitare la propria attività secondo le direttive e gli atti di indirizzo del Comitato di indirizzo e coordinamento previsto dall'art. 17 del decreto leg.vo 322/89 - e quelli individuati ai sensi dell'art. 4 del suddetto decreto, ossia sulla base di direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro vigilante e il Presidente dell'Istat. Presso gli enti così individuati, possono essere costituiti uffici statistici - ai quali sono attribuiti i compiti stabiliti dall'art. 6, propri di tutti gli uffici di statistica, - "tenendo conto dell'importanza delle attività svolte dall'ente o dall'amministrazione ai fini dell'informazione statistica nazionale o delle esigenze di completamento del sistema informativo nazionale". Gli uffici costituiti nel modo da ultimo ricordato sono inseriti nell'ambito del SISTAN e sottoposti alla disciplina propria del nuovo ordinamento "in quanto applicabile".

Per tale categoria di enti si è configurata, in altre parole, una organizzazione più flessibile, evidentemente al fine di conciliare le numerose incombenze di carattere organizzativo e funzionale, conseguenti all'inserimento nel sistema, con le rispettive esigenze di funzionamento, trattandosi in genere, di enti incaricati di svolgere un pubblico servizio.

In fase di prima attuazione del disposto leg.vo, con decreto del Ministro per gli affari regionali, in data 31/12/1990, a ciò delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, è stata individuata una prima serie di enti e organismi pubblici di informazione statistica, cui ha fatto seguito altro decreto di individuazione adottato dallo stesso Presidente del Consiglio

dei Ministri in data 29/10/1991.

Sono seguite varie vicende legislative che, se da un lato hanno talvolta incrementato il numero degli organismi pubblici facenti parte del SISTAN - come nel caso dell'istituzione dell'Agenzia Nazionale per la protezione dell'Ambiente (ANPA), inserita direttamente per legge nel Sistema Statistico Nazionale - dall'altro lato hanno introdotto soppressioni o modifiche dell'ordinamento di altri enti, alcuni dei quali sono stati interessati dal noto processo di "privatizzazione" (basti ricordare l'IRI, l'ENI, l'INA, l'ENEL, ecc...), mentre altri organismi pubblici, aventi natura di aziende autonome dello Stato (come l'ANAS e l'A.A. Poste) - e quindi già facenti parte "ex lege" del Sistema Statistico Nazionale, sono stati trasformati in enti pubblici economici. Ora, mentre per questi ultimi il problema dell'inserimento nel "sistema" appare di facile soluzione, in quanto si tratta soltanto di riconfermare la natura e la funzione di enti di informazione statistica attraverso una ricognizione da operarsi con il decreto di cui sopra, per gli enti privatizzati si pone un discorso più complesso, che peraltro sembra poter condurre ad analoga conclusione.

Va ricordato infatti al riguardo che, a seguito dell'avvenuto processo di privatizzazione dei suddetti enti pubblici economici e del conseguente conflitto di attribuzione sollevato da questa Sezione del controllo in ordine alla denegata prosecuzione dell'attività di controllo esercitata sugli ex enti pubblici, ai sensi dell'art. 12 della legge 21/3/1959, n. 258, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 466 del 28 dicembre 1993, ha riaffermato la permanenza dell'assoggettabilità al controllo della Corte dei Conti degli enti trasformati in società per azioni, così riconoscendone sostanzialmente l'irrilevanza, sotto il profilo

formale, di tale qualificazione, "fino a quando permanga una partecipazione esclusiva o maggioritaria dello Stato al capitale azionario di tale società"; sicché anche per tali casi, ove non si ritenga che possa soccorrere il concetto di successione necessaria delle nuove figure soggettive in tutti i rapporti giuridici già facenti capo ai cessati enti pubblici, occorrerà procedere a una nuova individuazione, con l'apposito decreto da adottarsi ai sensi del citato art. 4 del d.leg.vo n. 322/89, che riconfermi l'inserimento delle società in questione nell'ambito del SISTAN.

Analogo problema, ancorché con profili parzialmente differenti e forse di meno agevole soluzione, si presenterà, a breve, in conseguenza dell'intervenuto processo di privatizzazione degli ex enti pubblici di previdenza e assistenza di cui al decreto leg.vo 30 giugno 1994, n. 509, per i quali la prevista trasformazione - per taluni già avvenuta, avendo tali enti adottata la relativa deliberazione entro la prevista data del 31/12/1994 e sussistendo le altre condizioni di legge³ - in associazione o fondazione di diritto privato non fornisce analoga certezza interpretativa circa l'esito della riforma. Appare infatti più arduo in tali circostanze, dare prevalenza; ai fini che qui interessano, ai tratti tipicamente pubblicistici che permangono nell'esercizio delle rispettive attività: obbligatorietà dell'iscrizione e della contribuzione; necessità del fine; assoggettamento a vigilanza dell'autorità ministeriale con relativo potere di commissariamento da parte di questa in determinate circostanze, ecc....

L'esito ancora incerto dell'appena accennata riforma⁴ - in

³ Cfr al riguardo det. Sezione Controllo Enti n. 58 del 22/12/1994.

⁴ Si ha notizia, ad esempio di enti - come l'INPDAI - che hanno deciso di revocare la già assunta deliberazione di trasformazione, in quanto ritenuta non conveniente per gli iscritti.

relazione alla quale, parte della dottrina pubblicistica ritiene di poter individuare la creazione "ex lege" di una nuova categoria di enti, quella cioè degli "enti pubblici a struttura privata" - non consente di trarre sicure conclusioni in ordine alla problematica in precedenza sollevata; se ne accenna in questa sede per sola completezza di informazioni e per sottolineare l'esigenza che l'intera questione dell'individuazione degli enti assoggettabili, a vario titolo, alla normativa SISTAN va rimeditata alla luce delle sopravvenute vicende legislative, che hanno coinvolto, e continuano a coinvolgere nel loro tumultuoso accavallarsi, numerosi altri organismi di nuova istituzione⁵, di cui è incerta, allo stato della normativa, l'assoggettabilità alla sopracitata normativa SISTAN, ma di cui è certa la grande rilevanza ai fini dell'informazione statistica.

Al proposito, si ritiene anche opportuno segnalare che organismi di grandissima importanza a fini statistici, come la Banca d'Italia e l'Ufficio Italiano Cambi, non fanno parte del SISTAN, in base a quanto disposto dall'art. 4, comma 4 del d.leg.vo 322/89, benchè forniscano all'ISTAT un flusso rilevante di dati statistici in materia finanziaria e valutaria.

In via conclusiva, per quanto riguarda il SISTAN e il relativo stato di attuazione a distanza di circa sei anni dalla prevista istituzione, può dirsi che pur in presenza di concrete iniziative e di un notevole impegno - particolarmente dell'Istat, ma anche di una parte non trascurabile di alcune amministrazioni centrali dello Stato, di alcune Regioni ed enti locali, nonché di numerosi organismi pubblici - profuso nel promuoverne lo sviluppo, permangono molteplici carenze e ritardi, sia sotto il profilo

⁵ Ad esempio le "Autorità indipendenti" e le "agenzie" già costituite, nonché i c.d. "Osservatori".

organizzativo, sia sotto il profilo dell'attività istituzionale; a tale ultimo riguardo, meritano di essere segnalati i ritardi che tuttora si riscontrano nel grado di realizzazione dell'attività di "interconnessione" e nel collegamento dei sistemi informativi in ambito statistico e nell'attivazione di un effettivo processo di "validazione" dei dati statistici prodotti ai vari livelli, specialmente a livello di organismi periferici, reso necessario - quest'ultimo - non soltanto dal grado non ancora soddisfacente di professionalità degli addetti e dalla non adeguata disponibilità di strumenti tecnici e risorse, ma altresì dal grado sempre maggiore di integrazione dei sistemi statistici a livello europeo, che richiede una omogeneizzazione, anche metodologica, della struttura delle rilevazioni e della "qualità" di raccolta ed elaborazione dei dati prodotti dal SISTAN con quelli prodotti in sede comunitaria (EUROSTAT, INTRASTAT, ecc.).

I problemi da ultimo segnalati dovrebbero tuttavia trovare un forte impulso verso l'avvio a soluzione, il primo nella prevista realizzazione della "rete unitaria" della pubblica amministrazione, il cui studio di fattibilità è stato di recente ultimato dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA), il secondo, nella prevista emanazione di un'apposita "direttiva" sulla validazione dei dati da parte del Comitato di indirizzo e coordinamento (COMSTAT), già discussa in sede ISTAT, ma ritenuta necessaria di approfondimento e, ancor più, nel previsto avvio, in sede di programma statistico nazionale 1995/1997, di un'attività di "monitoraggio" sulla qualità delle informazioni statistiche, secondo le linee metodologiche già adottate con esito soddisfacente per diverse indagini Istat.

4 - I compiti istituzionali, l'ordinamento e le strutture organizzative.

La radicale riforma introdotta nell'ordinamento degli organismi di informazione statistica con l'istituzione del SISTAN ha comportato anche una profonda innovazione nell'ordinamento dell'Istat, resa possibile in forza della delega legislativa contenuta nell'art. 24, comma 1 lett. "g", della legge 23 agosto 1988, n. 400 (ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

Con tale disposizione, com'è noto, il Governo era stato delegato ad emanare norme aventi valore di legge ordinaria, finalizzate alla riforma degli enti ed organismi pubblici di informazione statistica sulla base dei principi e criteri direttivi ivi stabiliti, nonché norme di legge specificamente riguardanti l'Istat, quale Ente esponentiale dell'intero Sistema Statistico Nazionale.

Tra i criteri e principi direttivi fissati dal legislatore delegato per attuare la riforma dell'ordinamento dell'Istat, particolare risalto hanno assunto, in sede di attuazione della delega avvenuta con l'emanazione del D.L.vo 6 settembre 1989, n. 322 quelli concernenti: A) l'attribuzione all'Istat di compiti di indirizzo e coordinamento nei confronti di tutti gli uffici di statistica facenti parte del SISTAN e B) la predisposizione di misure organizzative atte a garantire l'autonomia dell'Istat in materia di strutture, di organizzazione e di risorse finanziarie.

- Per quanto riguarda il punto sub. A), la delega è stata attuata con l'istituzione nell'ambito dell'Istat del Comitato di indirizzo e coordinamento (art. 17 d.l.vo n. 322 citato), per il cui tramite

l'Istat esercita le proprie funzioni direttive nei confronti degli uffici di informazione statistica costituiti ai sensi dell'art. 3, vale a dire quelli delle Amministrazioni centrali dello Stato, ma di fatto estese a tutti gli altri uffici del Sistema, seppure con diversa efficacia e contenuto; e difatti, in base alla richiamata disposizione il Comitato "emana direttive vincolanti nei confronti degli uffici di statistica costituiti nell'ambito delle suddette Amministrazioni statali", mentre emana "atti di indirizzo nei confronti degli altri uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale".

Le direttive, con formula innovativa verosimilmente ispirata dall'esigenza di non turbare l'equilibrio dei rapporti costituzionali tra amministrazioni pubbliche equiordinate, qualora concernano uffici di enti strumentali dello Stato e perciò sottoposti a vigilanza di un'amministrazione statale, sono subordinate all'assenso di quest'ultima; assenso che s'intende comunque dato qualora, entro trenta giorni dalla comunicazione, la stessa non formuli rilievi. E' da ricordare altresì che il Comitato delibera, su proposta del Presidente, il programma statistico nazionale che, dopo essere stato sottoposto al parere della Commissione per garanzia dell'informazione statistica, è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del CIPE (art. 13 d.lvo n. 322/89).

Il Comitato di indirizzo e coordinamento è composto dal Presidente dell'Istat, che lo presiede; da dieci membri in rappresentanza delle amministrazioni statali dotate dei più complessi sistemi di informazione statistica, su indicazione del Presidente del Consiglio, che vi provvede sentito il Presidente dell'Istat, da un rappresentante delle Regioni designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni

e le province autonome, di cui all'art. 14 della legge 400/88; da un rappresentante dell'Unione Province Italiane; da tre rappresentanti dell'ANCI; da un rappresentante dell'Union-camere; da due rappresentanti di enti pubblici tra quelli dotati dei più complessi sistemi d'informazione; da due esperti scelti tra i professori ordinari in materie statistiche, economiche o affini; infine, dal Direttore Generale dell'Istat.

Il Comitato è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dura in carica quattro anni e i suoi membri, prescindendo naturalmente da quelli di diritto, possono essere confermati per non più di due volte. Il Comitato, nominato per la prima volta con DPCM 20 dicembre 1990, è stato rinnovato con DPCM dell'8 febbraio 1995.

Per i singoli componenti, compreso il Presidente, è prevista la corresponsione di un compenso mensile di L. 1.000.000 lorde, oltre a un gettone di presenza di L. 200.000⁶.

Verosimilmente in considerazione dell'elevato numero dei componenti e della provenienza plurima delle designazioni, che potrebbero ritardarne l'insediamento o la ricostituzione, è previsto (comma 8 dell'art. 17 citato) che il Comitato s'intende "costituito con la nomina della maggioranza assoluta dei propri membri".

Dall'atto della prima nomina il Comitato ha emanato 7 direttive e 1 atto di indirizzo.

Le prime hanno riguardato i seguenti argomenti:

- DIRETTIVA N. 1 (emanata in data 15/10/1991): Disposizioni per gli uffici di statistica del Sistema Statistico Nazionale, di cui all'art. 3 del D.L.vo n.322/89, loro organizzazione o loro eventuale riorganizzazione.

⁶ DPCM 27 gennaio 1992 emanato di concerto con il Ministero del Tesoro.